

Regolamento di Ateneo in materia di reclutamento di Personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e della correlata attività didattica integrativa con contratto a tempo determinato

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e della correlata attività didattica integrativa presso l'Università degli Studi Roma Tre, con rapporto di lavoro subordinato e con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4.11.2005, n. 230, d'ora in poi definito ricercatore a tempo determinato.
2. Il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato è finalizzato essenzialmente allo svolgimento di specifici programmi di ricerca di durata temporanea.
3. I Ricercatori a tempo determinato possono svolgere attività didattiche integrative.

Art. 2

(Natura del rapporto e modalità di presentazione delle richieste)

1. I contratti di cui all'art. 1, previo espletamento delle procedure di cui al successivo art. 3, sono riservati a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, anche di cittadinanza straniera, o titolo riconosciuto equipollente, e che abbiano maturato esperienza di ricerca nel periodo successivo all'acquisizione del titolo, documentata mediante attività di ricerca strutturate ovvero attestata da un numero significativo di qualificati prodotti scientifici.
2. Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3. La qualifica del personale da assumere è di "Ricercatore a tempo determinato". I contratti di cui al primo comma danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi derivanti da lavoro dipendente. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.
4. La copertura finanziaria del contratto potrà derivare da fondi di ricerca di cui è titolare un docente di ruolo dell'Ateneo, da fondi inseriti al bilancio di un Dipartimento, dal budget di Facoltà, da specifiche risorse assegnate all'Ateneo nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali.
5. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento o di Facoltà. Gli Organi Centrali di Governo si esprimono sulla assegnazione del posto di Ricercatore a tempo determinato per gli aspetti di rispettiva competenza.
6. Gli organi collegiali dei Dipartimenti e delle Facoltà propongono l'attivazione delle procedure di reclutamento, deliberando:
 - la descrizione del programma di ricerca di durata temporanea e le modalità della relativa attuazione;
 - le motivazioni in ordine alle esigenze che sostengono la proposta;
 - la durata del programma di ricerca, con specificazione del suo inizio e della sua conclusione;
 - la durata del contratto, correlata a quella del programma di ricerca;

- il settore scientifico disciplinare di riferimento;
 - l'individuazione del responsabile del programma di ricerca;
 - la copertura finanziaria a carico della struttura proponente, comprensiva anche degli oneri riflessi.
7. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 5 sia avanzata da una Facoltà, la delibera di cui al comma 6 deve contenere l'indicazione del Dipartimento presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, previo consenso espresso dal Dipartimento medesimo.

Art. 3

(Modalità di reclutamento e costituzione della Commissione Giudicatrice)

1. Ai fini della copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato il Rettore indice procedure di valutazione comparativa distinte per settori scientifico disciplinari. L'avviso della procedura attivata è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e reso disponibile per via telematica sul sito internet dell'Ateneo e nei siti del MIUR e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve indicare il programma di ricerca, il Dipartimento di riferimento, il settore o settori scientifico disciplinari interessati in relazione ad ogni singola posizione di Ricercatore a tempo determinato che si vuole attivare. Il programma di ricerca deve fare riferimento ad una ricerca già in corso o da avviarsi nel Dipartimento di riferimento, evidenziando l'eventuale durata pluriennale del programma. Il programma di ricerca deve essere firmato dal docente responsabile della ricerca.
3. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. La Commissione giudicatrice, per ogni valutazione comparativa, è nominata, con Decreto del Rettore, pubblicato all'albo di Ateneo - Sezione Personale Docente e Ricercatore, su designazione del Consiglio della struttura che ha richiesto la procedura.
5. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti, di cui almeno due professori di prima fascia, e comprendente di norma il responsabile del programma di ricerca nel caso in cui tale responsabile sia un professore. I componenti della Commissione devono appartenere al settore o ai settori scientifico disciplinari oggetto del bando o, in mancanza, ai settori affini secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
6. Dalla data di pubblicazione all'albo di Ateneo del decreto Rettorale di nomina della Commissione Giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 4

(Lavori delle Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri da seguire per le procedure della valutazione comparativa dei candidati.
2. Le Commissioni giudicatrici nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, come previsto nei successivi commi, devono valutare se il curriculum dei candidati sia adeguato rispetto al tema oggetto del programma di ricerca che dovrà essere svolto dal vincitore.

3. Le commissioni giudicatrici nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
4. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
5. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
6. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
 - a) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
 - b) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - c) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
 - d) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
 - f) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - g) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - i) pertinenza del titolo di dottore di ricerca, o equivalente, con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
 - j) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero.
7. Al termine della valutazione dei titoli delle pubblicazioni scientifiche e della tesi di dottorato i candidati svolgeranno in sede pubblica una illustrazione e discussione dei propri titoli.
8. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica

i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della valutazione comparativa e dichiara il vincitore.

Art. 5

(Compiti dei ricercatori a tempo determinato e durata del contratto)

1. I ricercatori a tempo determinato svolgono ricerca scientifica secondo il programma di ricerca su cui è stata attivata la procedura di reclutamento, e possono svolgere attività di didattica integrativa nell'ambito del proprio settore scientifico disciplinare.
2. Il ricercatore a tempo determinato prende servizio e svolge la propria attività di ricerca presso il Dipartimento che ne ha proposto il reclutamento o che è stato indicato ai sensi dell'art. 2 comma 7.
3. L'affidamento di un'eventuale attività didattica integrativa al ricercatore a tempo determinato può essere stabilito:
 - nel caso in cui la procedura di reclutamento del ricercatore sia stata avviata da una Facoltà, dalla medesima Facoltà, che ne dà comunicazione al Dipartimento presso cui il ricercatore presta servizio;
 - nel caso in cui la procedura di reclutamento del ricercatore sia stata avviata da un Dipartimento, dalla Facoltà interessata allo svolgimento dell'attività didattica integrativa, di intesa con il predetto Dipartimento.
4. Il ricercatore a tempo determinato, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, è componente effettivo del Consiglio del Dipartimento a cui afferisce e, in tale veste, esercita i medesimi diritti di votazione del ricercatore universitario a tempo indeterminato ad esclusione delle decisioni relative all'istituzione di posti da ricercatore a tempo determinato.
5. Il ricercatore a tempo determinato, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, può essere componente effettivo del Collegio dei docenti della Scuola Dottorale o del Corso di Dottorato di Ricerca avente sede amministrativa presso il Dipartimento ove presta servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo della Formazione alla Ricerca: Dottorato di Ricerca e Scuole Dottorali.
6. Il ricercatore a tempo determinato, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, partecipa alle riunioni del Consiglio di Facoltà e dell'eventuale Organo Collegiale dei Corsi di Studio presso i quali svolga la propria attività didattica integrativa ed esercita i medesimi diritti di votazione del ricercatore universitario a tempo indeterminato ad esclusione delle decisioni relative all'istituzione di posti da ricercatore a tempo determinato.
7. Il ricercatore a tempo determinato può accedere ai fondi per la ricerca scientifica sia a livello nazionale sia a livello locale; può altresì partecipare ai programmi ed ai progetti di ricerca realizzati dal Dipartimento presso cui presta servizio.
8. La durata massima del contratto stipulato con il ricercatore a tempo determinato è di tre anni ed è rinnovabile una o più volte purché la durata complessiva dei rinnovi e del contratto iniziale non superi i sei anni consecutivi.
9. Il rinnovo del contratto è approvato dal Senato Accademico, sulla base di motivata delibera del Consiglio della Struttura che ha proposto l'attivazione della posizione oggetto del rinnovo, in merito all'attività di ricerca e di didattica integrativa svolta dal ricercatore a tempo determinato e al perdurare delle condizioni che hanno originato l'attivazione del posto anche per quanto concerne la copertura finanziaria.

10. Ai fini del rinnovo di cui al comma 3 il ricercatore a tempo determinato, un mese prima dello scadere del contratto, è tenuto a presentare al Consiglio della Struttura una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolta durante il periodo interessato.

11. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 6

(Stipula del contratto e periodo di prova)

1. L'Amministrazione invita il candidato risultato vincitore a stipulare il contratto e contestualmente a presentare la documentazione necessaria. Il contratto è stipulato dal Rettore dell'Ateneo.

2. Il trattamento economico è stabilito nella misura del 120% della retribuzione iniziale del Ricercatore universitario confermato a tempo pieno alla classe iniziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera eventuali adeguamenti della predetta retribuzione, nei limiti della compatibilità di Bilancio.

4. Il corrispondente impegno orario è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività didattiche integrative.

5. Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova commisurato alla durata del contratto, di norma 45 giorni per anno di durata. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 7

(Incompatibilità)

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente regolamento non è cumulabile:

- con altri contratti di lavoro subordinato, salvo quanto previsto nel periodo successivo del presente articolo;
- con lo svolgimento del dottorato di ricerca; - con la fruizione di borse di ricerca post-laurea o post-dottorato finanziate con fondi propri dell'Ateneo;
- con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

3. Nel caso di dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l'unità di personale interessata è collocata in posizione di aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali per tutta la durata del contratto ed ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini della progressione di carriera.

Art. 8

(Valutazione delle attività)

1. L'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta alla verifica positiva, svolta sotto forma di relazione scritta, del programma di ricerca e del progetto didattico. A tal fine il ricercatore a tempo determinato sottopone al termine di ogni anno una relazione

scritta, controfirmata dal docente responsabile del programma di ricerca, alle strutture nelle quali si sono svolte le attività di ricerca e didattiche. In caso di parere negativo di una delle strutture, adeguatamente motivato, il Senato Accademico delibererà se applicare la disciplina del recesso per giusta causa.

Art. 9

(Recesso e norma di rinvio)

1. Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L'Amministrazione può inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo.
2. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, in materia di assenze e di incompatibilità o cumulo di impieghi, si osservano le norme previste per i ricercatori universitari di ruolo.

Art. 10

(Deroghe)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, l'Università può stipulare i contratti a tempo determinato, di cui all'art. 1 comma 1, con soggetti già positivamente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziati dall'Unione Europea. Per tali soggetti:
 - il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea per i Programmi Quadro di Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e/o stabilito con la Struttura ospitante, fermo restando il limite minimo del 120% della retribuzione della posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno;
 - la durata massima del contratto è commisurata a quella del progetto e, comunque, non può superare i sei anni complessivi.
2. Il Dipartimento interessato all'attuazione del progetto di ricerca di cui al comma 1 presso la propria struttura propone agli Organi di governo dell'Ateneo la stipula del contratto di cui al suddetto comma 1, inviando delibera del proprio Consiglio corredata di:
 - a) il programma di ricerca e la sua durata;
 - b) il settore scientifico disciplinare di riferimento;
 - c) la documentazione attestante la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo del contratto per la sua intera durata;
 - d) la misura della retribuzione annua del ricercatore a tempo determinato;
 - e) le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare il risultato del lavoro svolto.
3. Le proposte presentate dai Dipartimenti ai sensi del comma 2 sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, organi ai quali compete la deliberazione definitiva ai fini della stipula del contratto con il ricercatore a tempo determinato.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione e sarà pubblicato sul sito pubblico <http://concorsi.uniroma3.it/> ed all'Albo Ufficiale di Ateneo - Sezione Personale Docente e Ricercatore.